

LV.

TORNATA DEL 5 GIUGNO 1893

Presidenza del Presidente FABINI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Comunicazione — Presentazione dei progetti di legge: Modificazioni al riparto stabilito colla legge 10 aprile 1892, n. 185, delle somme autorizzate per costruzioni ferroviarie; Aumento di L. 1,000,000 al fondo iscritto nel bilancio dell'esercizio 1892-93 per la bonifica di Burana, pei lavori da eseguirsi dallo Stato ai termini della Convenzione approvata con legge 30 dicembre 1892, n. 736; Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 10,000 per la distruzione delle cavallette; Spesa straordinaria di 180 mila lire per l'adattamento in Padova del palazzo ex-Contarini a sede della scuola di applicazione per gli ingegneri — Discussione del progetto di legge: Istituzione dei collegi di Probi-viri — Discorrono i senatori Rossi A., Pascale, Cavalletto, Camporeale, Auriti.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 50 pom.

Sono presenti i ministri del Tesoro, dell'istruzione pubblica, della marina e di agricoltura, industria e commercio. Interviene in seguito il sotto-segretario di Stato di grazia e giustizia.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Si dà lettura di un sunto delle petizioni pervenute al Senato.

Lo stesso senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

« N. 54. — Il Consiglio comunale di Mercato San Severino fa istanza perchè nel progetto di legge sul riordinamento bancario siano mantenute incolumi le attuali condizioni del Banco di Napoli.

« 55. — Il Consiglio comunale di San Felice a Cancellò-Terra di Lavoro — (petizione identica alla precedente).

« 56. — Il Consiglio comunale di Alvilo (Casserta) (petizione identica alla precedente).

« 57. — La Società di Farmacia di Torino, domanda che vengano introdotte alcune modificazioni nel disegno di legge sull'ordinamento degli studi farmaceutici e sull'esercizio delle farmacie.

« 58. — Michele Pompei e Giuseppe Marcucci, studenti di farmacia nell'università di Camerino, domandano che non venga approvato il disegno di legge sulle farmacie.

« 59. — Giuseppe Gay con altri collaboratori nelle farmacie di Torino (petizione identica alla precedente) ».

Congedo.

PRESIDENTE. Il signor senatore Taverna chiede un congedo di 15 giorni per motivi di famiglia.

Se non vi sono osservazioni questo congedo s'intenderà accordato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Informo il Senato che il signor ministro di grazia e giustizia non potendo oggi assistere alla discussione del progetto di legge intorno ai Probi-viri, che è all'ordine del giorno,

ha delegato il sotto-segretario di Stato per il Ministero stesso a rappresentarlo nella discussione.

Presentazione di progetti di legge.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Domandò di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIMALDI, *ministro del Tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato del Regno i tre seguenti disegni di legge approvati dalla Camera dei deputati:

« Aumento di lire un milione al fondo iscritto nel bilancio dell'esercizio 1892-93 per la bonifica di Burana, pei lavori da eseguirsi dallo Stato ai termini della convenzione approvata con legge 30 dicembre 1892, n. 736;

« Autorizzazione della spesa straordinaria di lire diecimila per la distruzione delle cavallette;

« Modificazioni al riparto stabilito colla legge 10 aprile 1892, n. 185, delle somme autorizzate per costruzioni ferroviarie ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del Tesoro della presentazione di questi tre disegni di legge. I due primi, per ragioni di competenza saranno trasmessi alla Commissione permanente di finanze.

Quanto al disegno di legge per modificazioni al riparto stabilito colla legge 10 aprile 1892, n. 185 delle somme autorizzate per costruzioni ferroviarie, crede l'onorevole presidente della Commissione permanente di finanze che questo disegno di legge debba essere trasmesso alla Commissione stessa piuttosto che agli Uffici?

Senatore PERAZZI, *presidente della Commissione permanente di finanze*. Questo progetto di legge ha relazione non solo col bilancio, ma ancora con un argomento che interessa le varie provincie del Regno. Se il Senato lo vorrà la Commissione permanente di finanze ben volentieri si occuperà di questo progetto; ma ho ritenuto opportuno di rendere avvertito il Senato che si tratta di una legge che tocca argomenti troppo generali perchè si possa dire propriamente legge di finanza.

Senatore DI CAMPOREALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI CAMPOREALE. Dopo gli schiari-

menti avuti, credo che il sistema migliore sia quello di far seguire al progetto di legge la via ordinaria.

PRESIDENTE. È fatta la proposta che questo disegno di legge sia trasmesso agli uffici.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro dell'istruzione pubblica.

MARTINI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ho l'onore di presentare al Senato, di concerto col mio collega il ministro del Tesoro, un disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento per spesa straordinaria di L. 180,000, per l'adattamento del palazzo ex-Contarini in Padova a sede della Regia Scuola d'applicazione per gli ingegneri.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della istruzione pubblica della presentazione di questo disegno di legge che, riguardando una spesa della quale una parte è iscritta nel bilancio in esame presso la Commissione permanente di finanze, propongo sia trasmesso alla Commissione stessa.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Discussione del progetto di legge: « Istituzione dei Collegi dei « Proviviri » (N. 78).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Discussione del progetto di legge: Istituzione dei Collegi dei Proviviri.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

(V. Stampato, N. 78).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Rossi Alessandro.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Ecco, o signori, come ci viene al Senato per la seconda volta il progetto di legge sui proviviri dall'altra Camera, dopo quindici mesi.

Per me ha l'aria del malato di Dante, che mutando posa cerca il suo assetto definitivo; lo avrà? Io non lo credo.

Quando nella tornata del 4 marzo 1892, io osservai che le nostre discussioni avevano pigliato un aspetto esclusivamente giuridico e mi augurai che questa legge fosse quanto più breve, tanto più innocente, udii rispondermi dall'amico senatore Costa, che anche allora faceva parte dell'Ufficio centrale, le seguenti parole:

« Il senatore Rossi si è doluto della tendenza dei tempi a far leggi sociali e dottrinarie: è vero che in Italia questa tendenza esiste e non ha sempre dato buoni frutti; ma egli non proverà grande fatica a comprendere la necessità di evitare l'eccesso opposto, condannando il Parlamento a far delle leggi puramente sperimentali od empiriche ».

Ha ragione l'onor. Costa ed aveva ragione anch'io, che non convengono i caratteri troppo assoluti.

Io giunsi in Senato quando il progetto di legge si trovava a metà della discussione sugli articoli e dovendo sollevarmi a principî generali, dovetti propugnarli limitatamente e quasi di straforo; ma poi passarono 15 mesi durante i quali ho potuto acuire la mia osservazione ed informarmi ancor più dei fatti.

Il Senato mi conceda che quei principî io esponga a proposito di questa porziuncola, come la chiamerei, di leggi che si intitolano sociali. Sarà la emanazione di una coscienza sincera e convinta, il frutto di uno spirito calmo e di una esperienza che in me conta oltre mezzo secolo, ma più di tutto mi avrà spinto l'amore e il rispetto che porto agli operai per parlare nel loro stesso interesse.

Questa legge difetta di un peccato di origine, inquantochè vuolsi nata dalla Commissione parlamentare sugli scioperi del 1878, della quale più nessuno si ricorda.

Certo questa legge non ha l'ambizione di voler distruggere le cagioni degli scioperi. A udirne i primi vagiti, durò la gestazione cinque anni, perchè il primo progetto comparve in Parlamento sotto il ministro Berti nel 1883; quando si era venuto formando un quadrumvirato nella Camera dei deputati composto del senatore Villari, dell'onorevole Minghetti, dell'onorevole Luzzatti e non ricordo bene il quarto; i quali avevano preparato un più largo abbozzo delle cosiddette leggi sociali.

Che leggi sociali ci devano essere ognuno lo

dice, e paiono una cosa indispensabile, ma dove siedano veramente ancora non si sa.

Il progetto del Berti non avendo avuto seguito, dopo sette anni, e cioè nel marzo 1890, sorse di iniziativa di un deputato un altro progetto, ma l'onorevole ministro Chimirri pensò che una simile iniziativa doveva spettare al Governo, e il Senato ricorda con quanto ardore il Chimirri se ne fece sostenitore in Senato.

L'onorevole Lacava si può dire che procedè per atavismo, perchè non fa che riprodurre, presso a poco, la legge che egli ha ereditato. La combattei allora, la combatto oggi.

Ma certo i miei appunti non saranno che obietivi come sempre.

E mi rincresce che la prima volta che abbiamo in Senato il sotto-segretario di Stato al guardasigilli, l'onorevole Gianturco, cui professo altissima stima, io debba trovarmi in un campo contrario al suo.

Come dissi, la questione è malposta all'origine, ed è quindi male imbastita.

Io non nego che per un seguito di nove ministri, già nominati nella relazione del senatore Griffini, sembri mantenuto alla legge il carattere di continuità, dirò piuttosto che si è fatto una specie di fidecommesso. Mancò il tempo degli studi? No. Io credo in vece che manchi tuttora la materia degli studi; certo mancano le statistiche perchè io non vedo corroborato questo progetto di legge dalle statistiche le quali ne provino la necessità.

Ne consegue che per ragioni indipendenti dalla volontà e dalla operosità dell'onorevole Bodio non possiamo aver dati positivi di base.

Quando l'onorevole Auriti, come relatore della legge sugli infortuni, dovette numerare gli operai che sarebbero stati passivi, oppure, come vuolsi, attivi in quella legge, mi parve che facesse una somma di 1,066,000 circa.

Ebbene, se noi guardiamo le statistiche generali del comm. Bodio, vediamo che in Italia gli operai agricoli sono valutati 8,659,000, e gli operai manifatturieri 4,185,000.

La indeterminatezza mi pare caratteristica; e ci è grande pericolo che ne esca una legge per lo meno immatura e quindi una legge vana.

A me pare che i giuristi, i quali ci hanno avuto mano, si trovino per così dire imbarazzati davanti ad una nuova magistratura che il

paese non chiede, senza nessun aiuto di fatti i quali vengano a dimostrare la necessità di creare questo diritto nuovo.

Almeno avessimo davanti una legge schiettamente professionale, e francamente facoltativa! Allora potrebbe anche essere il caso che la legge precedesse il costume a norma dello spirito dei tempi, quantunque veramente l'ufficio del legislatore deva essere del tutto inverso, deva cioè seguire il costume anzichè prevenirlo.

Ora, allontanati quei due principii semplici, pratici, si è dovuto ricorrere in appoggio della legge ad un frasario convenzionale che oramai è passato in moda.

Io leggo negli atti parlamentari presentarsi la legge come una « necessità sociale atta a regolare il conflitto permanente fra capitale e lavoro; essere urgente prevenire il male prima che si volti in cancrena; porre un avviamento al Codice rurale futuro ».

Ma poichè alle parole non corrispondeva la coscienza intima del legislatore, si disse che sarebbe un *esperimento a priori*, un *tentativo affidato al senno popolare*, un *ponte tratto per i proviviri d'agricoltura*. E così, avendo lì sotto mano le officine atte allo esperimento, si è detto: i proviviri li applichiamo dove l'operazione può farsi, perchè gli agricoltori, si stimarono come forze sparse, e anche ignoranti, ha detto altri.

In questo senso l'onorevole Chimirri ci invitava, qui in Senato, a lasciar correre la legge dicendo che tutto al più spunteranno otto o dieci collegi di proviviri in tutto il Regno.

Insomma, o signori, la sintesi di questo progetto di legge è che, non valendo essa a provvedere agli scioperi collettivi, tutto si riduce a portare l'ufficio del conciliatore in certi determinati casi da 100 a 200 lire, ed allora invece di conciliatori si chiamano proviviri.

Per così piccolo risultato era dunque necessario costituire un grande manubrio elettorale nuovo, una magistratura nuova, nuove funzioni, nuovi funzionari, nuovi uffici, nuove cancellerie, nuova carta, nuovi avvocati di un diritto nuovo? E, ancora, nuove liti, concludo io, in luogo di sopirne.

Imperocchè, quando la legge dei proviviri vi porta fino a 200 lire in Cassazione, essa suppone dei maliviri.

Aggiungete che come legge conciliativa essa

è già sospettata *a priori*, perchè la fate insieme coattiva.

Nel fatto, o signori, quale movimento in paese, quale asprezza di rapporti tra capitale e lavoro? Quale lagno per lacune di Codice? Ma, in verità, se c'è un paese che sia meno afflitto da scioperi, quantunque sia un paese tutt'altro che ricco, lasciatemelo dire, questo è l'Italia.

Purtroppo, o signori, degli scioperi di tanto in tanto ne abbiamo anche in Italia, ma sono scioperi per mancanza di lavoro, sono scioperi forzati.

Ah! se ci fosse un Codice nuovo che desse lavoro e pane agli operai, immaginatevi se io non lo sottoscriverei a quattro mani!

No, signori, si vogliono creare le discipline nel lavoro: perchè? per chi?

Si è parlato dei proviviri di Como, gli unici che esistono, e di persone onestissime composti. Ebbene, l'altro giorno ho domandato al senatore Scalini, gli effetti, l'azione di quei proviviri. Egli mi ha assicurato che tutte le volte che ha voluto splendere il sole, i proviviri l'hanno lasciato splendere, e che tutte le volte che ha voluto piovere, hanno lasciato piovere, quantunque a Como ci sia stato più d'uno sciopero. Comunque possano i proviviri di Como rendersi utili in qualche occasione, vogliate notare che essi non sono nati per legge, ma lo sono per iniziativa spontanea degli operai.

E notate ancora che quel deputato al Parlamento che ha pigliata la iniziativa di questa legge e non dimora lontano da quei paraggi industriali e operai, non è stato neppure rieletto. Il che mi vuol dire che se il bisogno di una legge di proviviri avesse appassionato quegli operai, se il collegio dei proviviri avesse risposto al bisogno reale, gli operai lo avrebbero rieletto.

Ed è così, o signori, che mancando la consuetudine, mancando il bisogno impellente, si è fatto appello ad un diritto nuovo, e si è immaginato tutto un organismo, quasi fosse composto tra quattro pareti di un gabinetto.

Nel nostro paese essenzialmente agricolo la materia, o signori, non sarebbe mancata piuttosto in altri campi, perchè se avvennero dei fatti di collisione che così possa chiamarsi tra capitale e lavoro, ci furono i moti popolari del Polesine, del Mantovano, le questioni di locazioni in Puglia, i braccianti delle Romagne,

rimane vivo nella sua integrità il problema dell'emigrazione, rimane la pellagra nell'Alta Italia.

Chi volesse e sapesse legiferarli, i rimedi: quelli narrativi sono dei fatti sotto mano che negli opifici industriali non si hanno. Ma ecco che senz'accorgermi entrai nell'argomento che ha analogia coi proibiviri in agricoltura.

Come si trova la questione?

Nella prima relazione del 1891 che è del Gallavresi all'altro ramo del Parlamento, era stato proposto quest'ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a compiere gli studi già iniziati ed a presentare un disegno di legge per applicare l'istituto dei proibiviri anche all'agricoltura ».

Il Governo più tardi accettò dalla Giunta della Camera dei deputati intorno a questo progetto di legge nella tornata del 9 febbraio 1893, il seguente ordine del giorno: « La Camera invita il Governo a presentare sollecitamente un disegno di legge per applicare l'istituzione dei proibiviri anche all'industria agricola ».

Dunque da parte del Governo l'impegno è preso.

Il relatore presente non come senatore, ma come membro che faceva parte dell'Ufficio centrale nella tornata del 5 marzo 1892 così pensava:

« Mentre in tutti gli Stati civili d'Europa si fece una legge sui proibiviri, in nessuno questa legge venne estesa agli operai della campagna, e ciò perchè questi operai sono dispersi su tutta la superficie dello Stato, non hanno lo spirito di associazione che si richiederebbe e non hanno nemmeno le cognizioni necessarie (notisi che parlo dei soli contadini), non hanno, dico le cognizioni necessarie per poter far procedere bene questa istituzione dei proibiviri.

« Il fatto che in nessun paese d'Europa si estese la legge dei proibiviri all'agricoltura, basterebbe per giustificare chi si acconciò a non estendere agli agricoltori i benefizi della legge che discutiamo.

« Ma c'è un altro fatto il quale principalmente m'indusse a prendere la parola; furono precisamente i rappresentanti degli agricoltori che vennero chiamati a votare se intendevano che si facesse una legge dei proibiviri anche per l'agricoltura ed essi risposero negativamente.

« Ecco come andò la bisogna. Qualche anno

fa il Ministero di agricoltura fece preparare un progetto di legge sui proibiviri, esteso all'agricoltura e venne presentato al Consiglio superiore d'agricoltura perchè lo facesse oggetto del suo esame e del suo voto.

« Ebbe luogo una larga discussione in quel Consiglio, e finì colla condanna del progetto, il quale cadde, non perchè i rappresentanti dell'agricoltura volessero nuocere all'arte che professavano e che rappresentavano, ma cadde perchè il Consiglio di agricoltura si persuase che quella legge applicata agli agricoltori non avrebbe potuto fare buona prova ».

L'onor. Griffini, oggi relatore, mantiene la impossibilità dei proibiviri rurali secondo quanto è detto nella pagina settima della relazione, e se non m'inganno egli si limita a chiedere l'intervento della legge perchè si accordi ai rurali il patrocinio gratuito, ed a ridurre i bolli da una lira a cinquanta centesimi colla esenzione dalle tasse della legge 16 giugno 1892 sui conciliatori.

Io non commento, narro: Ma havvi un altro punto arduo a discutere ed è l'intervento delle donne nella giuria, accettato ora dall'Ufficio centrale.

E siccome l'egregio relatore opina che sia maggiore di quella degli uomini la moralità nelle donne, quando queste verranno in discussione sono assai desideroso di vedere se il Senato crederà di abbandonare l'opinione sua del marzo dell'anno scorso, per venire alla nuova opinione del suo Ufficio centrale. Per me dichiaro che voterò contro.

Appunto perchè vuoi tener conto dell'affettività delle donne anche nei casi di sciopero, io posso dire e assicurare il Senato, che appunto per questa affettività, quando avvengono gli scioperi le donne si mostrano ben più avanzate, ben più imprudenti e le meno persuadibili degli uomini.

Tuttavia il Governo, come dissi, il Governo ha un impegno preso. Ma vi è anche il Consiglio superiore di agricoltura e commercio, che da pochi giorni ha mutato avviso.

Esso aveva in quattro sedute, una del 1886, e 3 del dicembre 1887 deliberato nel modo narrato dal relatore Griffini, adesso mostrò di aver cambiato di parere. Tengo qui un volume che a titolo di onore mostro al Senato, che riassume tutta la questione davanti al Consiglio

superiore anzidetto, e che venne poi riassunta, in una relazione del 26 maggio scorso. È questa l'opera di un egregio scrittore di cose economiche, Enea Cavalieri. Oggi dunque il Consiglio superiore di agricoltura ha deliberato che « riconoscendo possibile e di immediato interesse sociale stendere l'istituzione dei probi viri anche alla conciliazione ed alla definizione delle controversie agrarie, ne chiede la sollecita attuazione al Governo e al Parlamento, offrendo le passate e la recente discussione del tema, fatte nel proprio seno come contributo di studi per meglio determinare le modalità. Limita però questo suo voto alle controversie relative al contratto del lavoro perchè prescrive che corra qualche anno di esperienza su questa più modesta loro giurisdizione prima di affidare ai probi viri, sia pure con opportune cautele, anche l'altra delle controversie relative al patto colonico ».

Io non intendo di pronunciarmi in una questione tuttora immatura per quanto degna della più alta considerazione, dico soltanto che colla istituzione dei probi viri rurali, dopo avere istituito un quarto corpo elettorale con una lista di operai e una lista di padroni e una lista anche di donne, risulterà la necessità di creare ancora due altre liste dei contadini e di proprietari e di fittabili. E ciò valga per far vedere le difficoltà pratiche del sistema che oggi ci si propone di convalidare.

Immaginate, diceva il ministro Chimirri nel marzo 1892, che se volete istituire i probi viri nell'agricoltura, non più 8 o 10 collegi basterebbero, nè anche 100, ma dovrete fare 1000 collegi elettorali agrarii.

Ma tornando agl'industriali cui mira la legge io propriamente debbo ripetere che non vedo alcuna necessità e quando mai non una necessità tale da dover creare tutta una architettura elettorale e giuridica di questa natura.

Per darle una parvenza di opportunità si volle cercare degli esempi dall'estero. E si passarono in rivista tutte le legislazioni: Francia, Belgio, Germania, Austria-Ungheria, Inghilterra, Spagna, Svezia, tutte nazioni che figurano nei prolegomeni degli atti parlamentari di questa legge. E quali ne furono gli effetti?

In Francia per venire alla legge sui *prud'hommes* ci furono dodici leggi e decreti, dal 1806 al 1884. E per tradurli a Consigli di arbitrato,

vennero in discussione sei progetti di legge dall'ottobre 1889 al novembre 1891, che poi conchiusero colla legge del 27 dicembre 1892, una legge ben diversa da quella che oggi si vorrebbe adottare.

In Inghilterra intanto, ve lo immaginate, i probiviri sono volontari; in Svizzera non se ne parla; in Spagna e Svezia non esistono. Rimangono il Belgio, la Germania e l'Austria-Ungheria; ma in questi Stati i giudizi arbitrali sono innestati a quelle corporazioni artigiane che non vennero mai spente. Quelle corporazioni anche in Italia si vengono formando, ed io vedo con piacere che si formino, perchè il numero è la forza dei deboli; e in Italia, vista l'indole dei nostri operai, non offrono pericolo. Se noi ricordiamo le gloriose tradizioni delle nostre corporazioni artigiane, vediamo che la loro principale forza morale consisteva nella onestà e nella virtù. Le nostre associazioni artigiane erano ben diverse dalle gilde nebbiose del nord o dalle fallite società di Francia del 1789. Adesso da noi si riformano secondo lo spirito dei tempi; e ritenete che provvederanno esse, e più efficacemente, ai loro rapporti col capitale senza aver bisogno di una legge di 45 o 46 articoli. Sapranno gli operai farsi un Codice libero, nello svolgimento naturale delle patrie istituzioni, con quello spirito sano di associazione che gli stessi Governi tendono sempre più a incrementare ed a mantenere nelle vie rette e feconde del bene.

E dalla parte dei padroni laddio mercè, o signori, sussiste ancora in Italia, credetelo a me, sussiste largamente ancora quel patronato antico, che nessuno di noi vorrà disprezzare. Anzi pende in questo stesso momento un premio, se non sbaglio, di lire duemila, offerto dall'Accademia delle scienze morali e politiche per incoraggiare l'antico patronato e riformarlo secondo l'esigenza dei tempi nuovi.

Certi Stati che questo patronato hanno riacciato al di là dei confini del secolo XIX, subiscono assai più quel malanno degli scioperi che non abbiamo in Italia. Il patrocinio dello Stato, assicuratevi, o signori, è contrario all'indole dei nostri lavoratori, io ebbi occasione di incontrarlo più volte.

Il progetto presente suppone, o lascia supporre, che sia pericolante la stabilità dell'ope-

raio nelle officine, e quindi si propone come disciplinarla.

Qui mi piace narrarvi un fatto. Nel 1889 fu indetto un congresso alla Esposizione di Parigi, presieduto, parmi, da Léone Say, il quale mirava a chiarire quali rapporti coi moti sociali e cogli scioperi possa avere la stabilità dell'operaio nelle officine.

Vennero presentate, e stabilite le medie dei singoli Stati.

Ebbene, l'Italia è riuscita ad avere una media superiore o quasi, a qualunque altro Stato. Io poi conosco più di una officina, più di una fabbrica, specie quando non sono urbane, dove gli operai si succedono da tre a quattro generazioni. Non vi pare che questa sia una delle migliori garanzie, e che non si debba qualche volta anche pensare che questo nome di carità, dataci la spiegazione più alta, più ideale che le si conviene, non volgare, né materiale soltanto, non debba essere un nome vano tra i rapporti del capitale e del lavoro? (*Approvazioni*).

Insomma, o signori, per concludere può dirsi che dall'estero nulla abbiamo trovato che possa fare per noi, né per analogia, né per uniformità.

Ogni paese si dà quelle leggi che crede più confacenti alle sue abitudini ed ai propri costumi. E poichè ci vennero, o signori, mancando degli esempi paralleli, non vi pare una presunzione il voler posare a maestri di Stati tanto più provetti di noi?

Ma è tempo di passare ad osservare anche nei suoi particolari e come pregiudiziali, le incongruenze di questo progetto di legge. Io lo chiamai un nuovo manubrio elettorale; e forse l'espressione andò più in là del mio pensiero; io alludeva all'ingombro d'una quarta lista elettorale, e doppia per giunta.

Dopo il suffragio politico ed il suffragio amministrativo, viene terza la lista commerciale. E non basta, o signori, la prova di questo che è già un esperimento vecchio e stravecchio, per confessare che più infelice applicazione di suffragio elettorale di quello per eleggere i consiglieri delle Camere di commercio non s'è vista? che un tre quarti dei seggi nemmeno si compongono? che riescono dei consiglieri con 15 o 20 voti?

È ben probabile che avremo gli effetti me-

desimi con una quarta lista elettorale. E non è che io non apprezzi il sistema elettivo. Mi farebbe un grande piacere, ad esempio, una lista elettorale come esiste in Inghilterra per la istruzione popolare. Quella mi piacerebbe. Ma da questa, in verità, che proponete, non so vedere i frutti che equivalgano.

E passerò di volo ai capitoli della legge per provarvelo in quanto spettano all'elettorato e alla procedura. All'articolo 14 intanto cominciamo col dire *industriali*; non so se la parola sia italiana; ma che cosa vuol dire industriali? Degli industriali oggidi ne abbiamo tanti anche in materia agricola; vi hanno direttori che sono semplici capi-operai e vi hanno capi-operai che sono anche padroni. Qui noto al secondo capoverso che, dandosi il caso dove non sono 50, ma soltanto 49 operai, ci saranno elettori operai 49 della lista degli operai a fronte di nessun direttore o amministratore della lista dei padroni. Se bene comprendo che così voglia dire l'articolo, converrete che è contro equità.

L'art. 15 parla delle donne.

L'Ufficio centrale odierno pare che si sia convertito da quello del 1892 che fu anche seguito dal Senato. Prima se ne accettava una metà come elettori, ora, se non isbaglio, per l'art. 18 anche la totalità potrebbe essere nella giuria; quindi potremmo avere una giuria di donne, presiedute da un uomo, perchè l'art. 4 e relativi parlano di presidente e non di presidentessa (*Harità*).

Il relatore su questo punto transige e mi immagino che con esso lui transiga l'Ufficio centrale. Ma io ad essi ricordo che la causa arbitrale delle donne in Francia che è repubblicana e democratica sopra quasi cinquecento voti non ne ha radunati che 132.

Art. 16. La legge si appoggia sulle Camere di commercio. Siamo d'accordo che è un'istituzione antiquata; prime ad affermarlo sono le stesse Camere di commercio; e se io lo domandassi allo stesso ministro di agricoltura, industria e commercio, egli mi risponderebbe che sta già studiando una riforma, come ha promesso all'altro ramo del Parlamento. Basta considerare fra altro che alle Camere di commercio adesso possono essere consiglieri per un terzo gli stranieri; qui si vogliono a buon diritto tutti italiani.

Nelle Camere di commercio almeno cinque sestî dei membri appartengono al commercio, un sesto appena appartiene all'industria, che è la professione contemplata dalla legge. Gli operai in ogni modo non vi sono rappresentati.

Art. 19: Gli operai che si sono ritirati dall'esercizio dell'industria o dell'arte potranno tuttavia formar parte della lista degli operai, è vero, nella sola proporzione del quarto. Come fate in queste liste elettorali composte nei piccoli comuni a stabilire questo quarto?

Coloro che passarono impiegati dello Stato li volete esclusi, e sia.

Il piccolo mercante, il domestico, un portinaio, che altra volta furono operai, potranno far parte della lista. Che vi pare? Certo la lista potrà essere una porta aperta ai politici.

Io conosco degli operai i quali stanchi del telaio o del lavoro si sono anche fatti giornalisti.

Ora, che vi parrebbe se in una simile lista comparissero il portinaio, il domestico, il giornalista ed altri di estranee professioni solo perchè principiarono come operai d'una officina?

Art. 22. Il giuramento giudiziario. Sono paragonati alla formola stabilita per i funzionari dell'ordine giudiziario, i presidenti ed i vice-presidenti. Ammetto che il giuramento possa essere una buona cosa, ma notate bene che qui si trattano questioni d'interessi in conflitto, in contraddizione, e dove poco o meno domina la passione, ed è proprio un disconoscere la fragilità umana nel volere imporre con tanta facilità un simile giuramento.

Art. 23. Se considerate l'art. 23, io vi domando se sia possibile appassionare per simili formalità burocratiche, l'indole italiana. Secondo me quest'articolo è la negazione di quella semplicità, di quella bonarietà che è nell'indole dei nostri operai.

Art. 25. Dopo sì lungo lavoro di liste verranno nei campi della conciliazione le proteste e via dicendo.

Art. 29. Ecco che adoperate la coattività e la penalità per le mancate presenze, ciò vuol dire che il legislatore teme già che la legge sia vana.

Art. 32. Impone di comparire personalmente; mentre poi nello stesso articolo è lecito farsi

rappresentare, anche quando non c'è la incapacità.

E difatti non ci mancherebbe altro che per una questione di 200 lire, i direttori delle officine o delle grandi imprese dovessero comparire personalmente. Io conosco parecchi grandi stabilimenti, i quali hanno adottato il sistema di non tener conto dei piccoli furti, aggiustandoli all'amichevole, e licenziando l'operaio, pur di non perdere tempo per tre o quattro ore davanti al pretore.

Quanto poi all'ultima linea dell'articolo 32: « non sono permesse memorie a difesa » io ne resto stupito, come può essere ciò? voi intendete di fare una legge democratica in favore degli operai. Ma se a difendere le ragioni dei padroni interviene un avvocato, questi le memorie a difesa può bene averle in testa; non ha bisogno di memorie scritte. Il povero operaio piuttosto avrà bisogno spesse volte, non sapendosi esprimere, di avere una memoria scritta e voi l'impedite!

Guardate, o signori, finalmente, come dall'art. 32 all'art. 44 si formi tanto enorme procedimento per attutire delle piccole controversie da 200 lire. Per l'art. 38 occorre l'esibizione di documenti, di trasferte, inchieste, verifiche, delegazioni, processi verbali, uno spavento insomma.

Per l'art. 42 i comuni debbono dare il locale *gratis*, e se non l'hanno, i piccoli comuni cosa debbono fare? spendere dei danari.

L'impianto e il funzionamento è affidato alla Camera di commercio, che è un corpo quasi morente, sotto riforma. Ma quello che rimane si è che si creano intanto nuove tasse per le Camere di commercio e nuove tasse per i tribunali.

All'art. 45 lo Stato comparisce immune dalla legge. Certo lo Stato avrà i suoi regolamenti per le sue fabbriche, di tabacco, per esempio, ma fatto è che lo Stato è supposto non passibile di nessun arbitrato.

In complesso poi da questi 46 articoli può immaginarsi cosa sarà il regolamento.

Abbiamo veduto nel regolamento del lavoro dei fanciulli certe disposizioni che il Senato non aveva accettato, farsi strada nel regolamento, a redigere il quale venne chiamato alcuno che le proprie idee non seppe far prevalere in Senato.

Altre incongruenze ancora risultano da tutto il contesto della legge. Ad esempio, l'art. 2 suppone che a lato delle Camere di commercio possano entrare anche le società operaie legalmente costituite, quindi quelle che sono state già create enti morali. È vero: si è fatta un legg per il riconoscimento giuridico delle operiae società di mutuo soccorso; la legge data da più anni, e il totale delle società di mutuo soccorso non è molto lontano da sei mila, or bene: quante hanno domandato il riconoscimento giuridico?

Le società professionali che si chiamano civili lo domandarono, quasi tutte; le società operaie invece appena un 10 per cento. Ciò significherebbe forse diffidano dello Stato? Tutt'altro, poichè l'altro giorno trattandosi dei depositi popolari con le Casse di risparmio postali ho dimostrato che il popolo ha fede nello Stato, ma in pari tempo il popolo diffida di quella molesta inquisizione dell'autorità governativa, dell'obbligo dei bilanci, delle tabelle demografiche, della separazione dei contributi per le malattie e per le pensioni. Questo intervento annoia gli operai, tanto più che le società di previdenza e di mutuo soccorso agiscono onestamente, e certe fughe di cassieri in queste società non hanno luogo. Gli è così che quando sono state chiamate a congresso a Bologna per deliberare in proposito, la maggioranza non ha creduto necessaria la costituzione delle società operaie in enti morali, non trovandoci i compensi relativi.

Vengono per terzo a costituire i probiviri secondo l'art. 2 i Consigli municipali dei comuni ai quali non vedo necessario apportare questa nuova complicazione amministrativa.

Con l'art. 7° avremo dunque anche le trasferte della giuria, dei giudici ambulanti colle spese e perdite di tempo relative.

Art. 8°. Per i dritti legali bastano i conciliatori fino a 100 lire e per andare a 200 occorre di stabilire in certi casi un dritto nuovo. Quanto meglio sarebbe stato di trovare nella libera associazione un modo per cui le controverse citate da quelle lettere a fino ad i senza costituire un dritto nuovo venissero affidate ai conciliatori?

Art. 9°. Secondo il dibattito del 1892 nel quale intervennero due oratori, la complessività delle controverse non venendo ammessa, che

rimane del grande programma annunciato colle frasi altisonanti per giustificare questo progetto di legge? Quand'anche fosse riuscita tale da poter comporre gli accennati dissidi nelle relazioni fra capitale e lavoro, non si deve fare a meno di pensare a due importanti coefficienti; che non si risolvono con una semplice sentenza di giuria. Uno di essi è: *la continuità del lavoro*. L'altro è *la concorrenza straniera*.

Quando si tratta, ad esempio, di fissare un salario, e sopra di esso salario il costo di una manifattura, da quali elementi il prezzo di costo viene esso formato? Il costo di una manifattura non è formato soltanto dai libri del dare e dell'avere. La legge del lavoro diventa variabile se va considerata anche nei rapporti internazionali. Avviene da ciò che un tale articolo si deve potere produrre al dato prezzo perchè se non si fa al dato prezzo il consumatore lo compra all'estero e quindi cessa la ragione del lavoro, conseguentemente del salario.

Il costo della manifattura non è l'identica cosa col prezzo che è fissato dal rapporto internazionale costituito dalla dogana, libero se è libero, daziato se impone un dazio. Per cui avviene che malgrado tutta la buona volontà che il manifattore possa avere per stabilire un dato salario, egli è costretto dalla forza delle cose a stabilire quel dato salario che può anche esser mobile, che gli permetta una equa, per quanto modesta remunerazione sul capitale.

Queste considerazioni non possono far parte di un Codice di diritto ma entrano di necessità in quello spirito di reciproco aiuto, di reciproco interesse che deve legare insieme e tenere in armonia reciproca il capitale e il lavoro.

Perchè, o signori, per gli uffici puramente contrattuali chi è che pensa di dirigersi ai probiviri se non vengono dalla forza naturale, dal linguaggio naturale dei fatti e delle cose? Proseguiamo: all'art. 10 io vedo una coazione che inquina il principio ispiratore, e anche un perditempo.

Art. 11. Intromettere l'appello e la cassazione in sentenze da 200 lire non prova certo la bontà della legge, ma non è che la conseguenza di tutto l'organismo dottrinario della medesima.

Coll'art. 13 si forma ancora una nuova cancelleria, ad uso del Governo, che suppone delle inchieste già belle e pronte, dei protocolli, della carta, un segretario, un ufficio aperto e

via dicendo. E pei consulti chiesti dal Governo avverrà come delle Camere di commercio (io non applico questo all'onor. Lacava) che, laddove le Camere di commercio emettano un voto favorevole alle proposte del Governo, allora sono altamente apprezzate; ma quando lo emettono contrario, allora non se ne parla neanche (*Ilarità*). E mi ricordo come si è espresso una volta il ministro Mancini in Senato, quando la pluralità delle Camere di commercio volevano sostenere la prigione per debiti. Il Mancini, rispondendo in Senato a quei voti rivulse parole molto acerbe alle Camere di commercio.

E adesso che ho con tutta franchezza descritto la legge italiana qual'è proposta nel programma del Governo, permetta il Senato che io faccia un parallelo colla nazione vicina che per l'*Arbitrato tra padroni ed operai* si diede la legge 27 dicembre 1892 dianzi da me citate.

La legge del 27 dicembre 1892 è composta di 15 articoli della più grande semplicità, che valgono, a me pare, 15 volte i nostri 46.

L'articolo 1° dice:

« Art. 1^{er} Les patrons, ouvriers, ou employés « entre lesquels s'est produit un différend d'ordre collectif partant sur les conditions du travail, peuvent soumettre les questions qui les « divisent à un Comité de conciliation et, à « défaut d'entente dans ce Comité, à un conseil « d'arbitrage, lesquels seront constitués dans « les formes suivantes :

« Art. 2° Les patrons, ouvriers, ou employés « adressent, soit ensemble, soit séparément, en « personne, ou par mandataires, au juge de « paix du canton ou de l'un des cantons où « existe le différend, une déclaration écrite « contenant :

« 1° Les noms, qualités et domicile des « mandeurs ou de ceux qui les représentent;

« 2° L'objet du différend, avec l'exposé succinct des motifs allégués par la partie;

« 3° Les noms, qualités et domiciles des « personnes auxquelles la proposition de conciliation ou d'arbitrage doit être notifiée;

« 4° Les noms, qualités et domicile des « délégués choisis parmi les intéressés par les « mandeurs pour les assister ou les représenter, « sans que le nombre des personnes désignées « puisse être supérieur à cinq.

« Art. 3° Le juge de paix délivre récépissé

« de cette déclaration, avec indication de la « date et de l'heure du dépôt, et la notifie sans « frais, dans les 24 heures, à la partie adverse « ou à ses représentants, par lettre recommandée, ou au besoin, par affiches apposées aux « portes de la justice de paix des cantons et à « celles de la mairie des communes sur le territoire desquels s'est produit le différend » (*Conversazioni in alcuni banchi*).

Io sono un oratore debole assai; ma sono anche pronto a smettere se qualche collega lo crede.

Voci: No! no!

All'articolo 4 c'è la risposta intimata entro tre giorni; il silenzio equivale a rifiuto, se si accetta, trattano altri 5 delegati dall'altra parte, e il giudice di pace trasmette entro 24 ore la risposta.

All'articolo 5 si riunisce la conciliazione; articolo 6, il processo verbale; articolo 7, si nomina l'arbitro comune, definitivo; articolo 8, se non vi è accordo, la nomina è fatta del presidente del Tribunale.

All'articolo 9 si rimette al giudice di pace la decisione.

Art. 10. In caso di sciopero, se manca l'iniziativa delle parti, la piglia il giudice di pace sempre col numero massimo di 5.

Art. 11. Processo verbale, 3 copie, due alle parti, una al ministro per mezzo delle parti.

Art. 12. Le domande, gli accordi, i rifiuti, i silenzi stessi, vanno pubblicati all'albo della prefettura.

Art. 13. Ripartizioni delle spese tra comuni e dipartimenti.

Art. 14. Franchigie di registro e bollo.

Art. 15. Obblighi di cittadinanza francese.

Questo è tutto l'arbitrato tra padroni ed operai scritto nella legge francese del 27 dicembre 1892. E nei commenti che vi si fanno, udite queste parole, perchè mi pare che abbiano molta analogia con quello che noi vorremmo istituire:

« Le projet ne comporte, ainsi qu'on vient de le voir, qu'une sanction morale; l'opinion publique est mise en état de juger de la cause du différend et de l'attitude des parties par l'affichage obligatoire.

« Toutefois le projet renferme une prescription portant que lorsqu'une décision arbitrale aura fixé, à la suite d'un différend collectif, les conditions du travail, cette décision fera foi de-

vant les tribunaux pour le règlement des litiges industriels de la même industrie, à moins de conditions spéciales et contraires.

« Elle constituera, en quelque sorte, pour l'industrie en question, une *charte coutumière* que la justice sera tenue d'observer pour la solution des cas individuels qui lui seraient déférés ».

Vedete, o signori, come la Francia, che pure è formalista assai più di noi, comprende lo spirito dei tempi e la efficacia della libera iniziativa. Essa afferma il problema, in quanto ha di più pratico, di più intensivo senza fare delle disquisizioni inutili di diritto e di lunga procedura.

Nella nostra, come dissi, mancano tutti i caratteri di una legge pratica, manca, permettetemi di ripeterlo, materia a legiferare.

Crescerà l'ingombro delle leggi inutili, non crescerà l'onore ed il decoro del Parlamento italiano, perchè quando una legge si fa per lasciarla andare in dissuetudine, non è certo decoroso ed onorevole.

Taluno la disse, e l'ho udito io stesso, chiamare una legge politica. Ebbene, se è legge politica, è una piccola politica. Io nel 1892 la paragonai al cordiale suggerito da donna Perpetua a don Abbondio il quale rispondeva: Eh! ci vuole ben altro! Infatti, o signori, se questa porziuncola di legge sociale avesse a riuscire, per così dire, un membro di un futuro socialismo di Stato, io, come pregiudiziale, opporrei per prima cosa che siamo troppo poveri perchè in uno Stato socialista occorrono molti danari, e noi di danari soverchi non ne abbiamo!

Come mai si è affrettato, io pensavo, il ministro Lacava ad assumere per sè questa veste del Chimirri che quindici mesi addietro, qui, io chiamava l'apostolo delle leggi sociali? Mah! Vediamo un po': quale sarebbe a supporre la radice messianica di questo progetto di legge? Io debbo qui richiamarmi a certi programmi di un partito politico il quale, lo dico chiaramente, come è mio costume, non ha le mie simpatie, perchè base del programma suo dovrebbero essere delle concessioni largite alla gloriosa dinastia che ci regge (*Movimenti*). L'albero è tenero e porta seco frutti e del bene e del male, e chi ci figura da Eva è il Governo. Sopra quell'albero si sono fatti e si vanno fa-

cendo tre innesti: un innesto porterebbe seco la preminenza delle questioni politiche, l'altro innesto porterebbe la preminenza delle questioni sociali; c'è poi un terzo innesto molto accomodante il quale pigliandoli entrambi gli pare così di posare il piede più sicuro. Ed a questo programma generale fanno contorno come titolo nobiliare, obbligatorio, *le riforme organiche*: già s'intendono, questa è stata sempre una grande parola d'occasione. E poi la riforma del sistema tributario; e poi come conclusione nientemeno che la conversione della rendita.

Chi non s'innamora di simile programma, quando ha poi per corollario una nuova organizzazione del lavoro, un nuovo apparato di leggi igieniche: le abitazioni dei lavoratori, la sicurezza dei salari, il soccorso agli inabili, la povertà scomparsa, la vecchiaia tutelata e simili altre belle cose, auspice lo Stato, il quale integra e supplisce ai bisogni universali?

Quindi tutti gli intermediari parassiti scompaiono; ed allora perchè non può essere lo Stato anche il distributore di privilegi ed assuntore di monopoli? È un programma al quale io davvero non ci arrivo.

Orbene, o signori, se io ho sorvolato sulle questioni di diritto, dove mi chiamo profano, e se vi sarò sembrato quest'oggi un po' lungo, non è tanto rispetto alla legge in sè stessa, la quale non sarà poi nociva estremamente, bensì dall'aspetto generale, non tecnico soltanto, ma politico-sociale, di cui questa legge è anch'essa una manifestazione.

L'Italia ha bisogno di molte cose, ma principalmente di queste due: la fede inconcussa nella gloriosa sua dinastia, arra di pace, e quindi la preminenza delle questioni economiche sovra ogni altra questione.

Io risalgo anzi al discorso della Corona pronunciato all'apertura della presente legislatura, e vi leggo:

« Il Parlamento deve essere alla testa del movimento intellettuale del paese, tenere il primo posto dove lo sviluppo delle idee, le esigenze dei tempi indicano l'esistenza di un bisogno da soddisfare, di un pericolo da prevenire, di provvedere a vere necessità, introdurre un efficacissimo elemento di mitigazione delle lotte tra capitale e lavoro ».

Ed a questo ha risposto il Senato con un indirizzo che tutti abbiamo applaudito:

« Accoglieremo con favore tutti i provvedimenti che avranno per fine di assicurare ai lavoratori della terra e delle officine benefici veri e positivi, non a fomentare illusioni di universale felicità e beatitudine, sogni che possono dar luogo a dolorosi risvegli ».

Sono concetti degni della Corona e del Parlamento. Ed è per questo che una legge destinata non a comporre dei dissidi che non esistono, ma che ci espone al pericolo di aprirne altri che non esistono, io non la posso votare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pascale.

Senatore PASCALE. Onor. colleghi. Ho ascoltato con attenzione non interrotta il discorso dell'onor. senatore Rossi, il quale ha disputato a lungo e sapientemente, com'egli suole, sull'argomento dei probiviri. Però, sebbene io voglia raccomandare al Senato questo disegno di legge, non credo doverlo difendere contro gli attacchi dell'onor. preopinante, perchè il campo nel quale egli ha spaziato non è quello, in cui, secondo me, dovrebbe circoscriversi la discussione, alla quale oggi siamo chiamati.

Il nostro collega non crede opportuna, e molto meno necessaria, questa legge, che crea nuovi congegni elettorali, nuovi ed inutili organi giudiziari; ed, oltre a ciò, censura il progetto, che ci sta dinanzi, in tutte le sue parti, non escluse quelle, sulle quali il Senato si è già pronunziato e i due rami del Parlamento sono d'accordo.

In sostanza, l'onorevole Rossi non vorrebbe sentir parlare di probiviri, e, in ogni caso, non crede buona la legge, qual'è nel progetto che discutiamo. Ma, dovremmo dunque tornare indietro? Se l'istituto dei probiviri, nella forma in cui ci è proposto, nelle sue linee fondamentali, ebbe già l'adesione del Senato, dovremmo invitarlo a disdirsi? E se ciò avvenisse a così breve distanza dal primo voto, non ne avrebbe questo alto consesso taccia d'incoerenza e di leggerezza? Riprendiamo, dunque, la discussione dal punto in cui l'abbiamo lasciata; non rimettiamo in questione quello che fu già discusso ed approvato, e limitandoci ad esaminare gli emendamenti, con cui l'altro ramo del Parlamento ci ha rimandato il progetto, vediamo se questi siano tali da giustificare un nuovo rinvio. Io non lo credo. E dirò brevemente le ragioni, per le quali darò il mio voto a questa legge.

Si sa che, in generale, gli scettici sono indulgenti per gli errori e tolleranti delle opinioni altrui, perchè non sono disposti a distinguere con linee molto precise il bene dal male, la verità dall'errore.

Io sono tutt'altro che scettico; ma confesso che in questo argomento porto una buona dose di scetticismo, e - mi perdoni il Senato questa schietta dichiarazione - ho così poca fede nella utilità di questa legge, che non posso dare grande importanza a certe modalità, le quali potranno renderla più o meno organica, più o meno perfetta, ma non varranno mai, secondo me, ad accrescerne o scemarne il valore e l'efficacia pratica.

Però l'accetto, chiudendo gli occhi sulle sue non poche imperfezioni, direi quasi, come l'infermo che sorbisce una pozione, persuaso che non possa fargli nè bene nè male: l'accetto qual è, piuttosto che rimandarla alla Camera con nuovi strappi.

Quali siano le ragioni, per le quali io non aspetto da questo istituto dei probiviri effetti corrispondenti alle speranze di molti e agli alti fini a cui si mira, non è necessario che io dica. Se queste volessi esporre, ripeterei, in gran parte, cose già dette con tanta competenza dall'onorevole Rossi. Dirò solamente che, se l'opinione pubblica del nostro paese è ben disposta, se non fanno difetto tra noi le condizioni necessarie alla vita di questo istituto, se i comizi dell'industria e del lavoro ci daranno probiviri degni di questo nome, i quali prenderanno sul serio la loro missione e, per la sincerità delle intenzioni, per la giustizia, l'equità e la prudenza dei provvedimenti, non permetteranno che si formi intorno ad essi un'atmosfera di diffidenza e di sospetti, che pur troppo circonda altre giurie, questa legge, pure imperfetta qual'è, non sarà senza benefici effetti. Ma, invece, se questi *viri* non saranno probi, non saranno zelanti, non imparziali ed equanimi, se porteranno nel loro ufficio le passioni e i pregiudizi della classe a cui appartengono, se gli eletti non saranno che i campioni della lotta fra capitale e lavoro prescelti a combattere in campo chiuso, intendono tutti che una legge anche più corretta e più provvida che non è questa, sarà, per lo meno, una legge inutile, quando non si riveli dannosa.

Ora io non intendo di far pronostici; e, ras-

segnandomi all'esperimento, vengo senz'altro al contenuto della legge.

Io comprendo il sentimento degli oppositori che sono in Senato (e so che ve ne sono parecchi) in ordine allo schema che la Camera ci ha rimandato: è quello dell'artista, che vede disfatta e guasta in parte l'opera sua, con grande studio elaborata. Ma l'organismo parlamentare è questo, e non possiamo mutarlo. La vita parlamentare è vita di continue transazioni e, fin dove onestamente si può, conviene accettarle, rinunciando alla pretesa di aver sempre ragione. Trattando di un istituto che alla conciliazione intende principalmente, cominciamo dal mostrarci concilianti noi, che ne siamo fautori. E veramente io credo che l'accordo, in questo caso, non dovrebbe mancare.

L'onor. rappresentante dell'Ufficio centrale, nella sua compendiosa ma completa relazione, ha dimostrato, a parer mio, con buoni argomenti, che parecchie innovazioni son buone, ed erano forse necessarie, altre sono innocue, qualcuna è discutibile, ma nessuna tale da dar ragione al rifiuto della legge.

Per esempio: sta bene che la nomina del presidente del collegio sia fatta con regio decreto, piuttosto che dal ministro per *regia delegazione*: formula questa di cui oggi si abusa, menomando la prerogativa regia, mentre si finge di mantenerla illesa. E si può considerare come una semplice delegazione quella, che il delegante non può revocare? Questa è rinunzia, non delegazione. Però lodo l'emendamento, e mi piace che sia venuto dall'altra Camera.

L'allargamento della competenza per valore mi sembra conveniente per questa semplicissima ragione che, se il conciliatore, giudice unico, pronuncia in cause di 100 lire, un collegio composto di quattro o sei probiviri, e di un presidente, che può essere e sarà spesso un magistrato di grado superiore al conciliatore, e che, in ogni caso, non sarà da meno, perchè la legge richiede che abbia gli stessi requisiti, un collegio così composto, non può non essere molto più autorevole del conciliatore, specialmente ora che questo magistrato è nominato, come gli uscieri, dal presidente della corte di appello.

Ed è forse vero, che per questo aumento di competenza, la giuria dei probiviri sarebbe una grande anomalia e come una sconcordanza nel

nostro sistema giudiziario? Certo sarà questo un tribunale anomalo per la sua composizione e per la origine mista di nomina regia e di elezione popolare; ma, quanto alla competenza per valore, entrerà nell'ordine di una scala ascendente, che va dal conciliatore al tribunale di prima istanza con giusta distribuzione.

Abbiamo poi, come tutti sanno, l'esempio di altri paesi, che segnano questi limiti alla competenza della giuria, e vanno anche più oltre.

Un articolo aggiunto al progetto senatorio ha dato anche luogo ad osservazioni; ed è il dodicesimo, per cui si consente che la giuria, a richiesta delle parti, si trasformi in tribunale arbitrale. Ma non è facile indovinare perchè non tutti riconoscano l'utilità di siffatta disposizione, che offre alle parti tutti i vantaggi di un tribunale arbitrale già legalmente costituito e da esse volontariamente adito.

Ben s'intende, che in questo caso l'arbitrato andrebbe regolato dalle stesse norme del Codice di procedura civile, che sono mutua garanzia dei contendenti. Or se le parti possono compromettere, scegliendo i loro arbitri, perchè non potrebbero sceglierli fra i probiviri?

Io non solo accetto questo articolo, ma vorrei che le applicazioni ne fossero frequenti, perchè questa sarebbe la prova migliore della fiducia che il paese ripone nei suoi probiviri.

Fallita la conciliazione, (è anche questa una innovazione che viene dall'altra Camera), fallita la conciliazione, la parte interessata può farsi rilasciare copia del parere a lei favorevole, e giovarsene nel giudizio, che seguirà, presso l'autorità competente. Come vede il Senato, non si tratta che di un parere emesso da persone competenti in materie speciali; parere, dal quale i magistrati potranno essere opportunamente illuminati, e attingere argomenti e ragioni di un giudizio, che non sarà per questo meno libero e indipendente. Non si chiede spessissimo il parere di periti medici, chimici, ingegneri, computisti, ecc., prima di giudicare? E perchè si dovrebbe dissimulare o tener nascosto quello dei probiviri? Nei procedimenti commerciali, come l'onorevole relatore ha notato, il parere dei periti conciliatori dev'essere esibito perchè il tribunale possa tenerne conto. La Commissione del gratuito patrocinio dà un parere sul fondamento della domanda, senza di che il beneficio non è concesso; e questo

parere, che pure è quello di tre giuristi, pregiudica forse la causa, preoccupa l'animo del giudice? Nessuno, che io sappia, lo ha mai sospettato. — Dunque, anche questa modificazione può essere considerata come utile, e merita di essere accolta.

Non credo poi che sia da respingere l'ultimo comma aggiunto all'articolo decimo, per cui si concede di dritto il beneficio del gratuito patrocinio all'operaio che accetti la proposta dall'ufficio di conciliazione; perchè quella proposta è certamente bastevole ad accertare quel *fumus boni iuris*, che è condizione del beneficio; e perchè non si concede troppo alla classe, generalmente misera, degli operai, se le si accorda il beneficio delle spese a credito in una lotta disuguale contro persone ordinariamente doviziose e potenti.

Dirò infine, che anche l'articolo diciassette ha migliorato il corrispondente articolo 16 del nostro progetto, opportunamente aggiungendo altri motivi d'incapacità, per condanne penali, da noi trascurati.

Convengo che parecchie delle disposizioni aggiunte o modificate sono evidentemente viziose od incomplete; ma, come si vedrà quando verremo alla discussione degli articoli, alcune di esse potranno essere interpretate e chiarite dal Senato in guisa da renderne accettabile il significato, ed altre saranno integrate con disposizioni del regolamento.

Però ce n'è una, di cui non posso dissimularmi l'importanza.

La giuria ci ritorna dall'altra Camera, piuttosto abbellita che migliorata: dico *abbellita* perchè vi si sono introdotte le donne, e donne anche molto giovani. Questa è cosa gravissima! Il vecchio Aristofane ne sarebbe stupito, e forse aggiungerebbe una scena alle sue *Concionatrici*.

Il Senato non manca di esperienza, e certo dell'indole femminile conosce quel tanto che se ne può sapere. Ma della donna *multi multa dicunt*. Proverbi antichi e nuovi, a cominciare da Salomone, la definiscono astiosa, iraconda, litigiosa per eccellenza e seminatrice di discordia: altri ce la dipingono come l'angelo della pace, la madre della concordia. Sicchè per conciliare queste contrarie sentenze, bisognerebbe credere che essa metta il dissidio

dove è la pace, e si adoperi a ricondurre la pace dove ha portata la discordia.

Il Senato, prendendola dal lato migliore, le affidò la missione di paciere, l'allogò nell'ufficio di conciliazione; ma l'altro ramo del parlamento ha dato un passo avanti e ne ha fatto un giudice.

A questo punto, per verità, io mi son fermato esitante! Se allo stesso Ovidio (io pensava), così facile artefice di metamorfosi, pareva oltre ogni credere meravigliosa quella dell'uomo in femmina; se qui si arresta anche l'onnipotenza del parlamento inglese, non è un vano tentativo questo, che noi facciamo, di trasformare la donna in uomo?

Però considerando che - tra l'ufficio conciliativo ed il contenzioso, in questa specie di tribunali, la differenza è poca - mi sono persuaso che *pro bono pacis*, anche questa novità si possa accettare. Ed io l'ammetto in via di esperimento; l'ammetto in grazia di quelle 50,000 tessitrici di lana, e 150,000 filatrici di seta, di cui fa cenno la relazione ministeriale, le quali reclamano rappresentanti del loro sesso, giudici più competenti del loro lavoro, interpreti più fedeli e consapevoli dei loro bisogni, dei loro sentimenti, dei loro affanni; l'accetto finalmente, perchè non si dica che il Senato avversa ogni legge di riforma sociale.

Devo però fare una riserva, che mi mette in contraddizione col relatore dell'Ufficio centrale. L'onorevole nostro collega si svela in quel documento molto deferente verso l'altra metà del genere umano, annunciando che questo è un primo passo nella via dell'emancipazione della donna, e che, poco per volta, mettendo questa riforma d'accordo con tutto il sistema giuridico, politico ed amministrativo, giungeremo a stabilire la perfetta eguaglianza dei sessi.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Perdoni, io non ho mai detto questo.

Senatore PASCALE. Se non l'ha detto lei, lo dice la relazione ministeriale. In ogni caso, a me preme di dichiarare, che questo, che per altri è un *primo passo*, per me sarà primo ed ultimo, e che io mi terrò sempre nel novero di coloro, i quali deplorano che le donne odierne siano tanto lontane dal meritare l'antico elogio della matrona romana: *Domum mansit, lanam fecit*.

Io credo che questa legge sarà votata; ma

non so, se all'*Odissea della donna*, così splendidamente illustrata da un chiarissimo nostro collega, aggiungerà una bella pagina la *donna proboviro*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cavalletto.

Senatore CAVALLETTO. Io mi sono iscritto non per fare un discorso, ma per ripetere un'antica mia istanza, che nell'altro ramo del Parlamento ho in molte occasioni fatto per oltre trent'anni.

Obbedendo alla raccomandazione dell'onorevole relatore Griffini, io darò il mio voto a questo disegno di legge, il quale fu combattuto dall'onor. Rossi, che però disse che infine non sarà nocivo.

Io credo che sarà utile e che se scorderanno quelle corporazioni artigiane che l'onor. Rossi vagheggia, questa legge varrà ad esse per redimere quegli attriti e quelle questioni che nel loro seno insorgessero.

È un disegno di legge che tende a pacificare le società operaie manifatturiere coi proprietari e coi direttori delle officine.

Questo disegno di legge fu già formulato dal Senato e gli emendamenti introdotti dall'altro ramo del Parlamento, secondo le dimostrazioni date dall'onorevole relatore, non ne mutano la sostanza o lo guastano.

Desiderando che venga al più presto tradotto in legge, io devo intanto esporre la mia vecchia raccomandazione al Governo.

Non abbiamo soltanto la questione degli operai manifatturieri, ma più grave a mio avviso è la questione delle relazioni che passano tra i proprietari e i coltivatori delle terre.

Su questo argomento io ebbi occasione di parlare più volte e d'invocare l'opera legislativa del Parlamento.

Ci fu nell'altro ramo del Parlamento, taluno che impaziente invocava la rivoluzione, e per questa evocazione si faceva forte delle parole che io aveva pronunciate, io risposi a quel collega « noi siamo d'accordo nei principi di giustizia che devono stabilirsi fra proprietari e coltivatori delle terre, ma per attuare questi principi fra me e voi vi è un abisso, voi invocate la rivoluzione io invoco l'azione benefica legislativa del Governo, del Parlamento ».

Ed è perciò che senza ripetere tutte le osservazioni che molte volte ho fatte su questo gravissimo argomento, raccomando al Governo

di provvedere maturando opportune proposte di legge da presentarsi senza troppe dilazioni alle deliberazioni del Parlamento.

Non in tutte le regioni del nostro paese la questione sociale agricola è urgente, in alcune provincie esiste la pace, la concordia, la fratellanza, la solidarietà fra il proprietario delle terre ed i coltivatori, ma in altre non esiste, esistono invece contratti agricoli che rendono la condizione dei contadini intollerabile.

In alcune regioni sono in uso contratti agricoli che stabiliscono condizioni assolutamente ingiuste, le quali condizioni, se portate innanzi ai tribunali, ottengono la sanzione dei giudici perchè trattasi di un contratto, il quale deve avere forza esecutiva. Io non sono persuaso che quando un patto contrattuale è evidentemente ingiusto i nostri tribunali debbano darvi sanzione e renderlo esecutivo.

Io non ho bisogno di diffondermi su questo argomento: devo richiamare l'attenzione del Governo su ciò che succede in alcune provincie, dove la condizione dei contadini è assolutamente intollerabile. A loro non resta altra risorsa che abbandonare la patria e avventurarsi in lontani paesi. Questa emigrazione, prodotta dal bisogno, dalla necessità della vita, non è veramente utile alla nostra agricoltura, perchè non trattasi in quei paesi, in quelle provincie di eccesso di popolazione, bensì trattasi che la condizione di vita e di esistenza è fatta intollerabile a questi poveri coltivatori della terra, ridotti effettivamente schiavi della gleba, i quali non trovano tutela di giustizia nel Codice civile, nei tribunali e nel Governo. Questa giustizia io invoco; io non domando che si applichi una legge conciliativa di probiviri, come ho testè udito, che sarebbe inefficace, mentre durano patti contrattuali fra proprietari e coltivatori della terra, che includono condizioni ingiuste, assolutamente inique; io invoco che il legislatore esamini questi patti contrattuali, e provveda riformando pure in questa parte il Codice civile. Quando questi patti siano ingiusti si neghi loro la sanzione e il braccio dei nostri tribunali. Io credo che se faremo ciò, eviteremo al nostro paese pericoli gravissimi. Sono otto milioni gli operai coltivatori della terra, ha detto l'onor. senatore Rossi. Questi otto milioni d'italiani, di fratelli nostri, meritano tutta la nostra attenzione, tutti i nostri riguardi:

essi sono la forza della nazione. Questa forza dobbiamo ravvivarla, dobbiamo identificarla col progresso, colla vita, coll'avvenire della nostra patria (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Di Camporeale.

Senatore DI CAMPOREALE. Dirò pochissime parole per le quali chiedo l'indulgenza del Senato.

Io ho ammirato molto il nostro illustre collega, l'onor. senatore Rossi, il quale ci ha oggi dato ammirevole esempio di quella rara tenacia e che siamo usi ammirare in Parlamenti di altre nazioni, particolarmente in quello inglese.

Li annualmente vengono riprodotte delle proposte, senza che i proponenti si mostrino scoraggiati dall'insuccesso, ma in Italia questi esempi sono pur troppo poco frequenti.

Il senatore Rossi oggi è venuto nuovamente a combattere una legge che è sul tappeto da quasi un decennio, la quale ha già avuto una volta il suffragio del Senato, una volta il suffragio della Camera.

Io veramente lo ammiro, tanto maggiormente inquantochè vorrei sbagliarmi, ma dubito che egli stesso ritenga poter essere efficace la sua opposizione.

Se questa speranza io avessi, ben volentieri mi unirei a lui, giacchè, lo dico francamente, questa legge, nemmeno a me, pare che risponda ad uno di quei bisogni generalmente sentiti che solo dovrebbero autorizzare la presentazione di una legge che venga a regolare una materia sì difficilmente regolabile.

Io credo che le leggi di questa natura non dovrebbero farsi altro che per sanzionare e disciplinare bisogni o costumi entrati nelle abitudini; di cui il bisogno sia indiscutibile ed indiscusso, e ponderatamente reclamato dalla pluralità degli interessati.

Credo che l'argomento che tratta questa legge non si trovi in queste condizioni. Se fosse lecito lo sperare che questo progetto non riuscisse a diventare legge dello Stato, mi unirei volentieri all'onor. Rossi.

Ma io questa speranza non l'ho, e dal momento che dobbiamo imporre al paese una legge sui probiviri, cerchiamo per lo meno che sia il meno imperfetto che sia possibile.

Io adunque non mi dilungherò a combattere la legge, solo farò alcune brevissime osserva-

zioni sulle disposizioni contenute nel presente progetto. Ho riletto con cura il progetto di legge quale fu discusso e votato nel febbraio dell'anno scorso dalla Camera dei deputati; ho letto con pari cura grandissima il progetto di legge quale fu votato dal Senato l'anno passato.

Or bene, la prima osservazione che si affaccia alla mente nel fare il confronto fra le varie lezioni del progetto di legge sui probiviri, è questa. Il progetto di legge che stiamo oggi discutendo differisce dai precedenti anche riguardo a quelle disposizioni le quali avevano ottenuto il suffragio dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento o di entrambi.

E questo è veramente un fatto abbastanza strano ed inusuale.

Se il progetto di legge nuovo avesse portato delle modificazioni a quelle parti dell'antico progetto le quali hanno incontrato opposizione o non furono volute dall'uno o dall'altro ramo del Parlamento io lo comprenderei e sarebbe perfettamente naturale e regolare.

Il ministro dovendo ripresentare una legge, già altra volta discussa in Parlamento, deve tener conto dei voti che furono già espressi nel Parlamento stesso. Ma quando si tratta di disposizioni le quali ebbero già il suffragio dei due rami del Parlamento, e ciò in un'epoca recentissima, io in verità non so comprendere perchè nell'elaborare il nuovo progetto di legge non abbia il ministro proponente riprodotto quelle disposizioni alle quali ho accennate.

E qui mi occorre avvertire che nel mettere in rilievo le variazioni introdotte nel progetto di legge, al testo approvato altra volta dal Parlamento, debbo fare osservazioni che normalmente troverebbero posto nella discussione degli articoli più che nella discussione generale, ma siccome sono vari gli articoli sui quali debbo fare osservazioni, e siccome non vorrei prendere la parola quattro o cinque volte, consenta il Senato che io brevemente dica quali sono i punti sui quali ho trovato discordanze e la ragione delle quali sarei lieto udire esposte dal relatore della Commissione e dall'onorevole ministro.

Anzitutto osservo che l'art. 9 del progetto porta la competenza della giuria stabilita dalla legge stessa a 200 lire. Ora la legge, come fu votata l'anno scorso dai due rami del Parlamento, limitava la competenza a 100 lire sol-

tanto. Ecco dunque uno di quei casi in cui il nuovo progetto di legge non rispetta una disposizione precisa e tassativa nella quale dopo lunga discussione, sì l'uno che l'altro ramo del Parlamento s'erano trovati d'accordo.

Ora perchè avere esteso questa competenza a 200 lire? Ricordiamoci, o signori, che con questo Istituto noi creiamo un tribunale popolare il quale giudica con una forma molto abbreviativa e sommaria e che ha molta analogia con quello del conciliatore. Or bene, la competenza del conciliatore è appena da sei mesi estesa a 100 lire, e ciò avvenne dopo che ebbe per lunghi anni fatto le sue prove con una competenza stabilita in cifra minore.

Ora voi volete fin da principio attribuire a questo nuovo tribunale che non sapete come possa funzionare e quali risultati potrà dare, una competenza di 200 lire, cioè il doppio della competenza che avete stabilito per il giudice conciliatore? Ma non credete, signori, che ci sarà sempre tempo di aumentare la competenza di questi tribunali popolari quando essi, a prove fatte, avranno dimostrato di aver dato buoni risultati: di aver corrisposto alle speranze che nutrono coloro i quali di questa legge sono caldissimi fautori?

Io ricorderò che in questa faccenda del limite della competenza l'onorevole Chimirri difendendo la legge l'hanno passato alla Camera (era allora ministro di agricoltura e commercio) dette molte e valide ragioni per le quali, a giudizio suo, la competenza non dovesse essere portata al di là di cento lire.

Mi permetta il Senato di leggere pochissime parole dette da quel ministro nell'altro ramo del Parlamento: « Innanzi alla giuria la procedura si svolge libera quasi da ogni forma e senza spesa.

« Ciò posto, per le contese di valore inferiore alle lire 100 può senza inconveniente accordarsi questo franco di spesa ».

Voi vedete adunque che si voleva far procedere parallelamente il giudice conciliatore e la giuria quale è stabilita da questa legge. L'onorevole ministro continua: « Ma se si allarga la competenza ne seguirà che ad una classe di cittadini si darà il giudizio a più buon mercato, anzi gratuito, lasciando tutti gli altri esposti a non lieve dispendio nella procedura ordinaria ».

Ora a questa obiezione che faceva l'onorevole Chimirri io non credo che sia facile il dare adeguata risposta, certo io non l'ho udita.

E vengo all'articolo 10 il quale contiene due clausole che non leggo nella legge quale fu l'anno scorso approvata dal Senato del Regno. E sono quelle racchiuse nel paragrafo secondo e terzo. Sul primo farò poche osservazioni perchè mi pare non abbia grandissima importanza. Come è noto, il progetto di legge prescrive che tutte le questioni debbano, in prima istanza, essere portate innanzi all'ufficio di conciliazione. Fallita questa, la questione è portata, secondo i casi, o davanti alla giuria o davanti i magistrati ordinari.

Il secondo comma del progetto di legge prescrive che « della conciliazione non riuscita sarà, a richiesta della parte interessata, fatto risultare un processo verbale esprimente anche il parere dell'Ufficio analogamente a quanto è prescritto dall'articolo 402 del Codice di procedura civile ».

La evidente obiezione che si potrebbe fare a questo secondo comma si è questa: che cioè sembra si voglia pregiudicare i diritti dei litiganti dando o tentando tracciare al giudice la falsariga della decisione che egli è chiamato a dare. Ma a questa obiezione ha già risposto con molta competenza l'onorevole Pascale, e perchè non ha grandissima importanza non vale la pena di insistere ulteriormente su questo punto.

Più grave il paragrafo susseguente. In esso si accorda il diritto di gratuito patrocinio all'operaio che voglia far valere giudizialmente le domande sulle quali abbia riportato il parere favorevole dell'ufficio di conciliazione.

Qui veramente corriamo un po' troppo e dobbiamo guardarci dal creare una classe di cittadini privilegiata.

Il gratuito patrocinio è, nel diritto comune, accordato quando chi lo invoca provi non aver mezzi per adire la giustizia, e quando un primo giudizio sommario faccia presumere che abbia la ragione dalla sua.

Il gratuito patrocinio è accordato da apposite Commissioni presso i tribunali o le Corti d'appello, e queste Commissioni devono appunto esaminare se il ricorrente che chiede il gratuito patrocinio trovisi nel caso contemplato dalla legge.

Ora, approvando questo secondo paragrafo dell'art. 10, voi venite già fin d'ora a risolvere a priori queste due condizioni, e cioè in aperta contraddizione al diritto comune. Sconvolgete, a beneficio di una determinata classe di cittadini, tutte le regole di ordinaria procedura che sono applicabili a tutte le altre classi di cittadini; e questo veramente non mi pare opportuno.

Fallita la conciliazione, presentino la domanda di gratuito patrocinio gli operai, ed avranno la sorte comune agli altri litiganti che chiedono il gratuito patrocinio; anzi si troveranno in migliori condizioni, giacchè l'esibizione del verbale dell'ufficio di conciliazione ed il parere in merito da questo ufficio espresso, costituirà un elemento importantissimo e di gran peso sull'animo dei magistrati che debbano concedere o negare l'invocato gratuito patrocinio.

Al postutto, io non comprendo perchè si dovrebbe accordare un privilegio così eccezionale anche quando consti che sia per fatto e volere irragionevole dell'operaio che sia fallita la conciliazione.

In questo caso, approvando la proposta di disposizione, verreste ad incoraggiare i giudizi temerari con grave molestia degli industriali e padroni e un grave perdita di tempo dei giudici.

All'art. 18 veggio due innovazioni entrambe gravissime e perniciose.

La legge, come era stata presentata al Senato l'anno passato ed anche alla Camera elettiva, diceva così:

« Sono eleggibili tutti gli elettori maschi quando abbiano compiuti i 25 anni, sappiano leggere e scrivere ed esercitino da tre anni almeno un'industria od un'arte che professano ».

Ora nell'attuale progetto di legge vedo ristretto questo limite da tre anni ad un anno solo. Questa modificazione non mi pare opportuna; se questa giuria deve avere un valore qualunque, lo può avere soltanto quando di essa facciano parte gli operai più provetti, più tranquilli, più sperimentati, più calmi; limitando il termine ad un solo anno di esercizio si viene ad aprire la porta ad elementi che possono non avere le volute qualità per esercitare la missione che la legge loro affida.

È perciò che la disposizione portata dall'antico progetto che fissava a tre anni almeno

l'esercizio del mestiere, mi pare che sia una disposizione provvida che avrei amato di vedere mantenuta anche in questa legge.

Ma la innovazione veramente più grave si è quella apportata a questo medesimo art. 18. Già gli oratori che mi hanno preceduto hanno accennato a questa questione, cioè la facoltà data alle donne di far parte della giuria. L'onorevole Pascale ha mosse molte obiezioni a questa disposizione di legge, ma ha concluso col dire che infine egli ci si adatterebbe pur di non compromettere l'esito della legge.

Io non so così facilmente rassegnarmi. Questa disposizione, che chiama le donne a far parte della giuria, mi sembra essere una vera enormità allo stato attuale della nostra legislazione. Le donne in Italia non sono ammesse all'elettorato politico o amministrativo, non possono far parte della giuria nei tribunali ordinari. Recentemente anche la Corte di cassazione di Torino decise che le donne, quand'anche provviste della laurea, non possano esercitare l'avvocatura, e volete ora ammetterle in un corpo che emette sentenze aventi forza esecutiva, che si emettono in nome del Re? E questo come primo passo? Mi pare, in verità, che si cammini un pochino in fretta, onorevoli signori. Ma volete davvero concedere alle donne questo, che è uno dei maggiori privilegi, che è quello, fra tutti, che dovrebbe essere accordato con le maggiori cautele e precauzioni?

Mi pareva già arduo, ma pure abbastanza ragionevole, il temperamento al quale s'erano fermati i due rami del Parlamento l'anno scorso, quello cioè di ammettere le donne nell'ufficio di conciliazione; ma lo ammetterle nella giuria, in un ente, cioè che ha vere e proprie attribuzioni giudiziarie, mi pare un'innovazione pericolosissima e tale da turbare tutta l'armonia dei nostri ordinamenti sociali.

A me adunque sembrerebbe saggio e prudente ritornare a ciò che nella legge precedente era stato stabilito; e io mi riservo di proporre che l'art. 17 come fu votato l'anno passato, sia sostituito all'art. 18 della legge che è oggi in discussione.

Un ultimo articolo sul quale vorrei chiamare l'attenzione del Senato e del Governo, è l'ultimo del progetto di legge.

Nell'art. 45 del progetto di legge attualmente in discussione è stabilito che le dispo-

sizioni della presente legge non sieno applicabili ai direttori, amministrazioni, impiegati e operai degli stabilimenti e cantieri dello Stato.

Ora mi pare che la stessa restrizione si potrebbe estendere, per le medesime ragioni alle Società concessionarie di pubblici servizi nello interesse dello Stato.

Quest'aggiunta all'art. 45 mi pare così evidente che non credo di dover insistere per il suo accoglimento.

PRESIDENTE. Il senatore Pascale ha facoltà di parlare.

Senatore PASCALE. Non intendo rispondere all'onor. Camporeale. Ho chiesta la parola unicamente per confessare, che ho attribuito all'onor. Griffini un peccato che egli non ha commesso. Le parole che accennano a future riforme, per cui sarà stabilita l'eguaglianza giuridica dei sessi, non sono nella relazione dell'Ufficio centrale, ma in quella del Ministero. Dunque, al collega Griffini le mie scuse; all'onorevole ministro la dichiarazione che ho contrapposta alle sue promesse.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Ringrazio caldamente il senatore Pascale della lealtà con la quale, avendo riconosciuto un errore, lo ha dichiarato; poichè mantenendolo avrebbe potuto nuocere non tanto a me, quanto al trionfo della legge. Di vero, questa avrebbe potuto essere minacciata, se io avessi detto quello che il senatore Pascale mi ha attribuito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ottolenghi.

Senatore OTTOLENGHI. Nell'iscrivermi nella discussione generale feci la riserva di mantenere la iscrizione se fossi stato il primo a parlare, altrimenti dichiarai avrei rinunciato alla parola.

Mi riservo di parlare nella discussione degli articoli; quantunque di questi sia stato già discusso nella discussione generale, perciò prego S. E. il signor presidente, di non richiamarmi all'ordine se nella discussione degli articoli involontariamente parlassi di qualche argomento che troverebbe la sua sede più opportuna nella discussione generale.

PRESIDENTE. Ella adunque rinunzia alla parola.

Gli oratori che lo hanno preceduto hanno discusso del tema in generale ed hanno anche accennato ad alcuni punti particolari degli ar-

ticoli per semplice dimostrazione della loro tesi generale.

È difficile che nella discussione generale non si entri qualche volta in quella degli articoli, però nella discussione generale non si può *ex professo* trattare degli articoli, nè in quella degli articoli ritornare sulla discussione generale.

Il senatore Auriti ha la parola.

Senatore AURITI. Il senatore Rossi con le sue allusioni al progetto di legge sugli infortuni nel lavoro ed alla statistica, mi ha tratto in campo in questa discussione per la necessità di dargli una risposta, e mi fornirà occasione di dire qualche parola anche sul progetto attuale.

Io non ho compreso se il senatore Rossi creda o non creda alla statistica, quando ha voluto rilevare una certa contraddizione fra il numero effettivo degli operai in Italia ed il numero degli operai secondo la mia relazione sul progetto per gli infortuni nel lavoro.

Con ciò ha voluto fare la critica della statistica, o la critica di quel progetto di legge?...

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domandò la parola.

Senatore AURITI... Se crede che la statistica sia errata, debbo dirgli che la legge sugli infortuni nel lavoro non riguarda tutti gli operai, non riguarda che una frazione degli operai, quelli cioè impiegati nei lavori pericolosi; pericolosi per la loro natura, pericolosi per la qualità delle macchine adoperate o pel numero degli operai insieme raccolti nel lavoro. Non il senatore Auriti, ma l'ufficio statistico italiano ha fatto i calcoli, e il direttore di quell'ufficio è un uomo di tale dottrina e competenza; che merita il rispetto di chi è profano in questa scienza. Se le statistiche saranno sbagliate, quando ritornerà in discussione quel progetto di legge, il senatore Rossi corregga esponendo osservazioni concrete.

Se poi volte egli fare la critica del progetto di legge da me sostenuto e già votato dal Senato, e vollè dire: con quella legge credevate forse di tutelare la sorte degli operai, mentre non provvedevate che ad una parte miniera di essi, ed allora io domando come questa obiezione possa venire dal senatore Rossi.

Non è egli contrario a qualunque sistema di assicurazioni obbligatorie?

Come dunque potrebbe dolersi del pensiero

prudente del legislatore, che in questo tema così vasto e facile a trasmodare, si è limitato a riconoscere il solo dritto che deriva dalla specialità del lavoro pericoloso, applicando i criteri della dottrina ormai prevalente, la teoria del rischio professionale?

Avrà dunque minor ragione di dolersi, egli contrario a tutto il sistema, se i provvedimenti invocati saranno racchiusi in limiti discreti di giustizia, e non di favore ad una classe.

E poichè ho dovuto prendere la parola, comunque in tema non connesso direttamente colla discussione attuale, ne piglio occasione per aggiungere qualche parola, esponendo il mio concetto su ciò che riguarda la competenza dei probiviri, l'organismo, il fondamento sostanziale del presente disegno di legge.

Al di là di un certo valore determinato, e molto discreto, il decidere cause con principî di diritto scritto, qual'è la nostra legislazione, è ufficio di giuristi; fuori di questo limite di un discreto valore, gli uomini tecnici non bastano, le combinazioni più ingegnose falliscono.

Abbiamo fatto la prova coi tribunali di commercio, e i tribunali di commercio sono stati aboliti.

Ma in certi limiti di valore non si sta sempre al dritto rigido, è ammessa l'equità coi suoi temperamenti.

È esistita presso di noi *ab antiquo* la istituzione dei conciliatori, ed essa non solo ha resistito al tempo, ma si è estesa a tutta Italia e si è di recente ingrandita. Se è così, era naturale che in certo limite di valore si potesse attribuire il giudizio a collegi misti, composti d'industriali e di operai, per le controversie tra di loro, in materia di loro speciale cognizione, e che tocca i loro interessi.

E si spiega, onorevole senatore Di Campo-reale, la ragione per cui da 100 lire sia passato a 200. Il conciliatore dev'essere in tutti i comuni, anche nel più piccolo comunello, ed ognuno sa le difficoltà che s'incontrano per trovare questo conciliatore in certi paeselli.

Ora volete equiparare al conciliatore isolato un collegio che ha un presidente nominato per decreto Reale, anche tra i funzionari dell'ordine giudiziario, se occorre? che ha quattro membri, due industriali e due operai, tra cui è difficile che manchi in tutti una qualche coltura?

Dunque questa prima parte attua un principio buono in limiti discreti.

E con ciò si risponde a quelli che fanno obbiezione a questo progetto di legge dicendo: che grande creazione è la vostra, siete giunti a duecento lire, il doppio di ciò che è deciso dal conciliatore del più piccolo comunello.

Perchè non avete aumentata questa giurisdizione?

No, rispondo, perchè, se si supera un certo limite di valore, ci vuole la conoscenza del diritto, occorre l'opera dei giuristi, e non basta il buon senso e l'equità degli uomini tecnici.

Ma dunque è questo tutto il vantaggio del presente disegno di legge?

No, i vantaggi veri, secondo me, stanno in altri articoli.

Dapprima è detto che quando la giuria è incompetente a pronunciare, può essere trasformata, per consenso delle parti, in un collegio arbitrale.

E che? si obietta, forse gli arbitramenti, regolati dal Codice di procedura civile, sono una creazione nuova? No, ma si è sciolto il dubbio se l'arbitramento debba affidarsi a persone singole, determinate, scelte dalle parti, o possa farsi ad un collegio composto a norma di legge, con persone che possono mutare indipendentemente dal concorso della volontà dei contendenti.

Ma quel che è più, si ha pronto in mano un organo adatto da poter adoperare al bisogno.

È la legge attuale che costituisce permanentemente un collegio arbitrale in potenza; quelli che vogliono ricorrere ad esso trovano nel giudice, che come tale sarebbe incompetente, l'arbitro competente.

Ma c'è una seconda parte.

Tutte le cause fra industriali ed operai, in quelle tali materie designate nell'articolo 8, non si possono portare in discussione innanzi a nessun tribunale senza l'esperimento obbligatorio della conciliazione. Ecco dunque un conciliatore che si interpone necessariamente fra i contendenti, che cerca di pacificarli; ecco uomini della stessa classe dei contendenti, che tanto più se sorretti dalla pubblica opinione, potranno esplicare con efficacia una utile interposizione per comporre le liti. Che se la conciliazione non si ottiene, il collegio di conciliazione dà il suo parere sulla vertenza, e sarà il

giudizio di periti, che il giudice magistrato apprezzerà convenientemente.

Non è un pensiero nuovo; è tratto dall'articolo 402 del Codice di procedura civile; ma è una combinazione ingegnosa, di cui opportunamente si è estesa l'applicazione.

L'elemento tecnico porta il suo contributo come parere, che s'integra e si corregge nel giudizio del magistrato con le cognizioni giuridiche. È una felice combinazione, lo ripeto, ed io ne attendo buoni frutti.

In conclusione, questo progetto di legge per la parte contenziosa merita lode per essersi mantenuto nei limiti discreti di valore al di là dei quali occorrerebbe di necessità l'elemento giuridico, insufficiente negli uomini poco colti. Ha una grande importanza perchè per le materie che eccedono la competenza della giuria costituisce un organo permanente di Collegio arbitrale in potenza; ha un grande valore perchè per tutte le cause fra industriali ed operai vuole l'esperimento obbligatorio della conciliazione, offre un mezzo efficace per comporre le liti, e quando l'opera pacificatrice non riesca, dà nel parere dell'Ufficio di conciliazione un elemento utilissimo pel giudizio che dovrà emettere il magistrato giurista.

Questo è per la parte generale. Lascio poi le specialità, perchè per le specialità intorno all'art. 10, io sarei in parte con le critiche del senatore Di Camporeale, in quanto al beneficio del gratuito patrocinio concesso a chi accettò la proposta di conciliazione respinta dalla parte avversa, beneficio accordato senza la condizione della povertà, e senza che sia indicato il modo come revocare la concessione, se lo sviluppo della causa e delle prove ne facesse sentire per giustizia la necessità.

Ma io non voglio entrare a discutere sugli articoli; tratto dal senatore Rossi in questa discussione, non ho voluto mancare di esprimere il mio parere sul concetto generale del progetto di legge, che torna per la seconda volta al Senato.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola per una rettificazione e per una risposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. La seconda al collega Auriti, la prima al senatore Pascale.

Quando io interrompi l'onor. Pascale dicendo che non esistono punto 50 mila filatrici di lana

in Italia, credeva volesse parlare delle filatrici in seta.

In Italia le filatrici di lana saranno appena un 500, forse ancora meno, e non 50 mila. Invece vi sono molte tessitrici di cotone, ed in numero assai minore tessitrici di lana.

Al mio onorevole collega il senatore Auriti, rispondo che credo alle statistiche, quali le ho viste, proprio coi miei occhi che, cioè, secondo il Bodio, siano 4,185,000 gli operai censiti industriali. Non credo invece ad altre statistiche di cui non conosco i criteri. L'onorevole Auriti viene a dirmi che la legge sugli infortuni non riguarda che frazioni di operai perchè essa non si applica che alle industrie pericolose. Non è così. Rilegga l'art. 1° dell'antico progetto sugli infortuni del quale fu egli il relatore e vedrà che le industrie pericolose non numerano che una piccola parte degli operai contemplati. L'onorevole Auriti vorrebbe da ciò trarre la conseguenza che non vi sarebbe che un milione e 66 mila operai soggetti alla legge degli infortuni.

Ma nel fatto vi stanno comprese tutte quante le industrie ed anche le miniere: tutte le industrie insomma che impiegano un numero di operai maggiore di dieci.

Adunque non mi dica che quella legge si applica a delle frazioni, ma si applica invece alla quasi universalità degli opifici industriali e quindi ho tutto il motivo a dubitare delle sue statistiche.

Detto questo bisognerebbe che io dimostrassi all'onor. Auriti che non havvi nessuna contraddizione di principî nel mio pensiero e per la assicurazione obbligatoria e per i probiviri.

Ma su ciò non mi voglio diffondere perchè sarebbe un fuori luogo; una sola cosa mi piace dichiarare chiaramente, ed è che in leggi di questa natura: quella sugli infortuni e questa sui probiviri, ed altre, a me è sempre sembrato che non debba prevalere anzi, per così dire, sovrastare come un principio indiscusso, esauriente, quello giuridico.

Io capisco che se fossi nei panni del valentissimo giureconsulto che mi siede vicino, mi lascierei forse trascinare da tale concetto dominante.

Vogliansi bilanciare un po' meglio le posizioni in sì delicate materie.

Entrambe quelle leggi ed altre simili ad esse

debbono essere guardate, non solo sotto l'aspetto giuridico, ma anche sotto quello tecnico che non è stato trattato abbastanza neanche nella legge sugli infortuni (ne dirò a suo tempo le ragioni, non ora), ma soprattutto sotto l'aspetto morale e sotto l'aspetto politico-sociale.

È sotto questo aspetto principalmente che io ho parlato oggi e fermamente poi credo che in massima generale e con voci più autorevoli, della mia, ciò varrebbe se non altro a rendere più miti, più equanimi anche le ragioni del puro diritto.

Detto questo; ringrazio il nostro presidente di avermi lasciato parlare una seconda volta nella discussione generale.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Ripeto che le statistiche che l'onor. Rossi si ostina a chiamare statistiche del senatore Auriti, sono statistiche del commendatore Bodio; quelli che sono profani della scienza statistica non debbono mancare, anche nei termini delle loro obiezioni, ai riguardi che si debbono agli uomini competenti.

PRESIDENTE. Mi pare che stante l'ora tarda si potrebbe rinviare il seguito della discussione a domani.

Faccio quindi preghiera ai signori senatori, di volersi trovare nell'aula domani alle ore due

precise perchè si possa incominciare subito la seduta.

Leggo l'ordine del giorno per domani.

Al tocco e mezzo. — Riunione degli uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Condonazione delle pene pecuniarie e delle sovratasse per contravvenzioni alle leggi sulle tasse di registro, di successione e di manomorta, e alle leggi sulle imposte dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati;

Affrancamento dei canoni, censi, livelli ed altre annue prestazioni dovute al Demanio dello Stato, al Fondo pel culto e all'Asse ecclesiastico di Roma;

Modificazioni al riparto stabilito con la legge 10 aprile 1892, n. 185, delle somme autorizzate per costruzioni ferroviarie.

Alle due pom. — Seduta pubblica.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Istituzione dei collegi di probiviri (*Seguito*);

Modificazioni al capitolo 5° del titolo 5° della legge 13 novembre 1859 (scuole normali);

Modificazioni alle leggi 5 luglio 1882, n. 874 serie 3^a), sull'ordinamento del Genio civile e 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sulle Opere pubbliche.

La seduta è sciolta (ore 6 pom.).